

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

**DISPOSIZIONI OPERATIVE
RELATIVE ALLE MISURE DI SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE DI CUI AL DECRETO LEGGE
25 MAGGIO 2021, N. 73 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021,
N. 106 E AL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE
2020, N. 154**

CAPO I

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – FINALITA' E DEFINIZIONI

1. Le presenti disposizioni operative disciplinano le misure di carattere economico in favore delle famiglie esposte ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e/o in stato di bisogno secondo le disposizioni di cui al Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, dell'ordinanza n. 658/2020 del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154;
2. Le misure e gli interventi di cui al punto 1 sono finalizzati a:
 - a. Garantire l'acquisto di generi di prima necessità che comprendano oltre ai generi alimentari anche altre tipologie di prodotti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: pannolini, farmaci, prodotti per l'igiene, ecc.;
 - b. Sostenere il pagamento delle seguenti utenze domestiche: acqua, energia elettrica, gas, riscaldamento;
 - c. Sostenere il pagamento di canoni di locazione;
 - d. Provvedere alla distribuzione di generi alimentari e prodotti di prima necessità.
3. Ai fini delle presenti disposizioni operative valgono le seguenti definizioni:
 - a. Voucher sociale / buono spesa: documento cartaceo o elettronico rilasciato all'utente come attestazione del diritto a usufruire di determinati servizi e/o prestazioni;
 - b. Contributo: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno del pagamento di utenze e/o di canoni di locazione;

Art. 2 - OGGETTO

1. Le presenti disposizioni operative disciplinano le modalità di erogazione dei buoni/voucher e dei contributi per le finalità di cui all'art. 1.2;
2. L'erogazione dei benefici del presente regolamento avviene ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

CAPO II

EROGAZIONE DI BUONI/VOUCHER PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E/O DI PRIMA NECESSITA'

Art. 3 - DEFINIZIONE DI STATO DI BISOGNO

1. Si definisce stato di bisogno per l'erogazione buoni/voucher utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità, il possesso di una attestazione ISEE inferiore ad € 20.000,00;
2. L'attestazione ISEE da impiegare è quella dell'ISEE-Ordinario. Tale attestazione deve fare riferimento all'intero nucleo familiare ed essere relativa all'anno 2021;
3. Qualora la condizione reddituale e/o di composizione del nucleo familiare fosse stata oggetto di variazioni, così come prevista dalla normativa, potrà essere presentato l'ISEE Corrente;
4. In alternativa a quanto disposto dai precedenti punti, ed esclusivamente nel caso in cui il nucleo familiare non fosse nelle condizioni di produrre un ISEE come sopra definito, potrà essere presentata apposita istanza di presa in carico da parte del servizio sociale comunale, il quale valuterà lo stato di necessità del nucleo familiare relativamente ai bisogni alimentari - a seguito degli effetti economico-sociali generati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 - sulla base dei seguenti parametri:
 - a. La sensibile riduzione del reddito netto disponibile complessivo del nucleo familiare a seguito di almeno uno dei seguenti motivi:
 - i. Perdita del posto di lavoro da parte di almeno uno dei componenti del nucleo familiare con riflessi sul relativo trattamento economico;
 - ii. Riduzione delle ore lavorative o sospensione della prestazione lavorativa da parte di almeno uno dei componenti del nucleo familiare con riflessi sul relativo trattamento economico;
 - iii. Cessazione e/o sensibile riduzione dell'attività professionale autonoma e/o imprenditoriale da parte di uno o più membri del nucleo familiare con riflessi sul reddito;
 - iv. Decesso da parte di uno dei membri del nucleo familiare percettore di reddito o di entrate mensili anche a titolo risarcitorio e/o di indennizzo¹;
 - b. La carente disponibilità di reddito disponibile complessivo del nucleo familiare per motivo di disoccupazione e/o carenza di entrate di lunga durata;
 - c. La carente disponibilità finanziaria del nucleo familiare per far fronte ai bisogni alimentari definita dal seguente parametro economico-finanziario: disporre di un saldo attivo sui conti correnti bancari o postali, relativi all'intero nucleo familiare inferiore o uguale:
 - i. Ad € 3.000,00 alla data del 31.12.2020 per nuclei familiari fino a tre persone;
 - ii. Ad € 5.000,00 alla data del 31.12.2020 per nuclei familiari oltre tre persone.

Art. 4 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Possono presentare richiesta le persone in stato di bisogno di cui al Capo I. Per ogni nucleo familiare potrà essere presentata solo una domanda;
2. I richiedenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - a. Essere cittadini italiani residenti nel territorio comunale;

¹ A titolo esemplificativo: pensioni di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni Inail, ecc.

- b. Essere cittadini di Stati diversi da quello italiano, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune di Legnano, profughi, rifugiati, richiedenti asilo, stranieri con permesso rilasciato nel rispetto delle tipologie previste dalla Legge, 1 dicembre 2018 n. 132 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), apolidi, rimpatriati e comunque appartenere a coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c. Essere persone diverse da quelle indicate nei precedenti punti a) e b), comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarle ai corrispondenti servizi di altri Enti locali, della Regione o dello Stato di appartenenza.

Art. 5 – MODALITA' DI ACCESSO, ITER PROCEDURALE E TEMPI

- 1. Le modalità di accesso, l'istruttoria e i tempi sono disciplinati secondo il criterio della tempestività. A tale scopo l'utente potrà autocertificare il possesso dei requisiti e sulla base di tale dichiarazione il responsabile del procedimento disporrà l'esito dell'istruttoria;
- 2. L'istanza deve essere presentata su specifica modulistica predisposta dai servizi sociali comunali tramite la quale il richiedente, ai sensi dell'art 46 del DPR 445 del 28/12/2000, dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalle presenti disposizioni operative;
- 3. L'iter procedurale sarà svolto sulla base dell'autodichiarazione presentata. L'Amministrazione Comunale procederà successivamente alla verifica delle stesse e, in caso di dichiarazione mendace, provvederà alle segnalazioni d'ufficio e al recupero delle somme ingiustamente erogate;
- 4. Una volta accertato, sulla base dell'autodichiarazione, il possesso dei requisiti, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'utente riceverà comunicazione:
 - a. Circa l'accesso alla misura o il respingimento della stessa, corredata da motivazione;
 - b. In caso di esito positivo, circa le modalità di attivazione della misura.
- 5. Al fine di rendere celere il procedimento verranno privilegiati gli strumenti della tecnologia digitale disponibili;
- 6. Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente secondo la seguente modalità:
 - a. In via telematica compilando l'apposito format presente sul sito istituzionale del Comune;
 - b. i richiedenti dovranno autenticarsi attraverso Codice Fiscale e codice OTP.
- 7. Per gli utenti di cui all'art.3.4, tramite interlocuzione col servizio sociale di base;
- 8. Deroche a quanto previsto dal punto 6 possono essere concesse dal Dirigente Responsabile per comprovate esigenze e necessità;
- 9. L'erogazione della misura avviene tramite procedura di avviso pubblico e stesura di una graduatoria sulla base dei criteri di cui all'art. 6 sino ad esaurimento delle risorse disponibili. L'avvio e la chiusura dell'avviso pubblico saranno determinate dal Dirigente Responsabile d'intesa col Sindaco. Qualora le risorse disponibili non venissero esaurite in esito alla prima procedura, l'Ufficio preposto, sentito il Sindaco, potrà procedere con ulteriori procedure.

Art. 6 – CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO ACCESSO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI BUONI SPESA

1. Il beneficio verrà assegnato sulla base della specifica graduatoria che verrà ordinata con riferimento all'ISEE dichiarato. Priorità di accesso alla misura è concessa a coloro che non hanno beneficiato per l'anno 2021 di ulteriori contributi di sostegno pubblico, quali:
 - a. Contributi comunali;
 - b. Reddito di cittadinanza;
 - c. Naspi.
2. L'ordinamento della graduatoria avverrà in ordine crescente;
3. Per gli utenti di cui all'art. 3.4 l'assegnazione del beneficio avverrà previa relazione dell'assistente sociale di riferimento che effettuerà una proposta di attribuzione del beneficio tenendo conto dei parametri di cui all'art. 3.4 e della condizione di bisogno del nucleo familiare;
4. L'entità della misura per ogni nucleo familiare richiedente è determinata nel modo seguente:
 - a. Nucleo familiare costituito da una sola persona: € 200,00;
 - b. Nucleo familiare costituito da più di una persona: l'importo di € 200,00 è incrementato nel modo seguente, non computando il richiedente, di:
 - i. € 150,00 per ogni componente di età uguale od inferiore ad anni tre;
 - ii. € 100,00 per ogni componente di età superiore a tre anni e inferiore ai 18 anni;
 - iii. € 50,00 per ogni componente di età uguale o superiore ai 18 anni;
 - c. L'importo complessivo della misura non può comunque superare l'importo complessivo di € 600,00 per nucleo familiare, a prescindere dalla numerosità dello stesso;
5. I contributi di importo superiore ad € 200,00 potranno essere erogati in due mensilità;
6. L'attribuzione del buono spesa/voucher sociale si configura quale contributo una tantum, salvo diverse e successive disposizioni.

Art. 7 - ATTI AMMINISTRATIVI, LIQUIDAZIONI E SPENDIBILITÀ

1. L'importo della misura attivata, erogata sotto forma di voucher/buono, verrà assegnato al richiedente o ad altra persona di riferimento appartenente al nucleo familiare. In casi particolari e adeguatamente motivati potrà essere assegnato ad un soggetto terzo di fiducia del richiedente;
2. Il soggetto beneficiario potrà spendere il buono spesa/voucher sociale presso gli esercizi commerciali/operatori economici aderenti alla misura e presenti nell'elenco pubblicato dal Comune di Legnano.

Art. 8 – FINANZIAMENTO DELLA MISURA E SCADENZE

1. La misura di cui alle presenti disposizioni operative è strettamente connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 con specifico riferimento al Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 e alle disposizioni dell'ordinanza n. 658/2020 del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2. La presente misura è finanziata per un importo complessivo di € 75.000,00. Tale importo potrà essere incrementato o diminuito in relazione al numero delle istanze pervenute su tutte le misure disciplinate dalle presenti disposizioni operative. Qualora il numero di istanze non

esaurisse i fondi messi a disposizione su una misura, questi potranno essere utilizzati dalle altre;

3. La decisione di spostare le risorse da una misura alle altre è attuata con determinazione dirigenziale e previo parere favorevole del Sindaco;
4. Qualora le domande pervenute non esaurissero i fondi a disposizione, potrà essere emesso un ulteriore avviso tramite semplice decisione dirigenziale o procedere con l'ulteriore attribuzione per pari importo di voucher sociali/buoni spesa agli aventi diritto di cui al primo avviso;
5. L'attuazione della misura sarà disposta con apposito provvedimento del Dirigente del Settore Attività educative e sociali.

CAPO III
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A SOSTENERE IL PAGAMENTO
DELLE SEGUENTI UTENZE DOMESTICHE: ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS,
RISCALDAMENTO

Art. 9 - DEFINIZIONE DI STATO DI BISOGNO

1. Si definisce stato di bisogno per l'erogazione di contributi finalizzati a sostenere il pagamento delle utenze domestiche, il possesso di una attestazione ISEE inferiore ad € 20.000,00;
2. L'attestazione ISEE da impiegare è quella dell'ISEE-Ordinario. Tale attestazione deve fare riferimento all'intero nucleo familiare ed essere relativa all'anno 2021;
3. Qualora la condizione reddituale e/o di composizione del nucleo familiare fosse stata oggetto di variazioni, così come prevista dalla normativa, potrà essere presentato l'ISEE Corrente;
4. In alternativa a quanto disposto dai precedenti punti, ed esclusivamente nel caso in cui il nucleo familiare non fosse nelle condizioni di produrre un ISEE come sopra definito, potrà essere presentata apposita istanza di presa in carico da parte del servizio sociale comunale, il quale valuterà lo stato di necessità del nucleo familiare relativamente ai bisogni alimentari - a seguito degli effetti economico-sociali generati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 - sulla base dei seguenti parametri:
 - a. La sensibile riduzione del reddito netto disponibile complessivo del nucleo familiare a seguito di almeno uno dei seguenti motivi:
 - i. Perdita del posto di lavoro da parte di almeno uno dei componenti del nucleo familiare con riflessi sul relativo trattamento economico;
 - ii. Riduzione delle ore lavorative o sospensione della prestazione lavorativa da parte di almeno uno dei componenti del nucleo familiare con riflessi sul relativo trattamento economico;
 - iii. Cessazione e/o sensibile riduzione dell'attività professionale autonoma e/o imprenditoriale da parte di uno o più membri del nucleo familiare con riflessi sul reddito;
 - iv. Decesso da parte di uno dei membri del nucleo familiare percettore di reddito o di entrate mensili anche a titolo risarcitorio e/o di indennizzo²;
 - b. La carente disponibilità di reddito disponibile complessivo del nucleo familiare per motivo di disoccupazione e/o carenza di entrate di lunga durata;
 - c. La carente disponibilità finanziaria del nucleo familiare per far fronte ai bisogni alimentari definita dal seguente parametro economico-finanziario: disporre di un saldo attivo sui conti correnti bancari o postali, relativi all'intero nucleo familiare inferiore o uguale:
 - i. Ad € 3.000,00 alla data del 31.12.2020 per nuclei familiari fino a tre persone;
 - ii. Ad € 5.000,00 alla data del 31.12.2020 per nuclei familiari oltre tre persone.

Art. 10 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Possono presentare richiesta gli utenti in stato di bisogno di cui al Capo I. Per ogni nucleo familiare potrà essere presentata solo una domanda;
2. I richiedenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - a. Essere cittadini italiani residenti nel territorio comunale;

² A titolo esemplificativo: pensioni di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni Inail, ecc.

- b. Essere cittadini di Stati diversi da quello italiano, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune di Legnano, profughi, rifugiati, richiedenti asilo, stranieri con permesso rilasciato nel rispetto delle tipologie previste dalla Legge, 1 dicembre 2018 n. 132 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), apolidi, rimpatriati e comunque appartenere a coloro che beneficino di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c. Essere persone diverse da quelle indicate nei precedenti punti a) e b), comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarle ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.

Art. 11 – MODALITA' DI ACCESSO, ITER PROCEDURALE E TEMPI

1. Le modalità di accesso, l'istruttoria e i tempi sono disciplinati secondo il criterio della tempestività. A tale scopo l'utente potrà autocertificare il possesso dei requisiti e sulla base di tale dichiarazione il responsabile del procedimento disporrà l'esito dell'istruttoria;
2. L'istanza deve essere presentata su specifica modulistica predisposta dai servizi sociali comunali tramite la quale il richiedente, ai sensi dell'art 46 del DPR 445 del 28/12/2000, dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalle presenti disposizioni operative. A tale istanza dovranno essere necessariamente allegate:
 - a. O copia delle bollette quietanzate relative al nucleo familiare;
 - b. O copia dei mandati di pagamento quietanzati relativi alle spese condominiali, con dichiarazione allegata che esse comprendono il costo delle utenze domestiche di cui alle presenti disposizioni operative, specificandone l'importo stimato;
 - c. O copia delle bollette per cui si richiede il pagamento, nel caso di utenze domestiche non ancora pagate. Sono esclusi i mandati di pagamento relativi alle spese condominiali non ancora pagate;
3. Le bollette relative alle utenze e gli avvisi di pagamento relativi alle spese condominiali devono avere data compresa tra il 30.09.2020 e il 31.10.2021.
4. L'iter procedurale sarà svolto sulla base dell'autodichiarazione presentata e della documentazione allegata. L'Amministrazione Comunale procederà successivamente alla verifica delle stesse e, in caso di dichiarazione mendace, provvederà alle segnalazioni d'ufficio e al recupero delle somme ingiustamente erogate;
5. Una volta accertato, sulla base dell'autodichiarazione e della verifica della documentazione allegata, il possesso dei requisiti, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'utente riceverà comunicazione:
 - a. Circa l'accesso alla misura o il respingimento della stessa, corredata da motivazione;
 - b. In caso di esito positivo, circa le modalità di attivazione della misura;
6. La mancata presentazione degli allegati come descritti all'art. 11 commi 2 e 3 (copia delle bollette o dei mandati di pagamento), darà luogo all'archiviazione dell'istanza. Non è prevista la procedura di soccorso istruttorio vista la necessità di erogare le risorse in tempi celeri;
7. Al fine di rendere celere il procedimento verranno privilegiati gli strumenti della tecnologia digitale disponibili;
8. Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente secondo la seguente modalità:
 - a. In via telematica compilando l'apposito format presente sul sito istituzionale del Comune.
 - b. i richiedenti dovranno autenticarsi attraverso Codice Fiscale e codice OTP;

9. Deroghe a quanto previsto dal punto 8 possono essere concesse dal Dirigente Responsabile per comprovate esigenze e necessità;
10. L'erogazione della misura avviene tramite procedura di avviso pubblico e stesura di una graduatoria sulla base dei criteri di cui all'art. 12 sino ad esaurimento delle risorse disponibili. L'avvio e la chiusura dell'avviso pubblico saranno determinate dal Dirigente Responsabile d'intesa col Sindaco. Qualora le risorse disponibili non venissero esaurite in esito alla prima procedura, l'Ufficio preposto, sentito il Sindaco, potrà procedere con ulteriori procedure.

Art. 12 – CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO

1. Il beneficio verrà assegnato sulla base della specifica graduatoria che verrà ordinata con riferimento all'ISEE dichiarato. Priorità di accesso alla misura è concessa a coloro che non hanno beneficiato per l'anno 2021 di ulteriori contributi di sostegno pubblico, quali:
 - a. Contributi comunali;
 - b. Reddito di cittadinanza;
 - c. Naspi.
2. L'ordinamento della graduatoria avverrà in ordine crescente;
3. Per gli utenti di cui all'art. 9.4 l'assegnazione del beneficio avverrà previa relazione dell'assistente sociale di riferimento che effettuerà una proposta di attribuzione del beneficio tenendo conto dei parametri di cui al comma 4 e della condizione di bisogno del nucleo familiare;
4. L'entità della misura per ogni nucleo familiare richiedente è determinata nel modo seguente:
 - a. Nucleo familiare costituito da una sola persona: fino ad un massimo di € 300,00 di spese rendicontabili;
 - b. Nucleo familiare costituito da più di una persona: l'importo di € 300,00 è incrementato nel modo seguente, non computando il richiedente, di:
 - i. € 150,00 per ogni componente ulteriore;
 - c. L'importo complessivo della misura non può comunque superare l'importo complessivo di € 750,00 per nucleo familiare, a prescindere dalla numerosità dello stesso.
5. L'importo erogato non potrà comunque essere superiore al valore delle spese rendicontate e/o rendicontabili.

Art. 13 - ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONI

1. L'importo della misura attivata, erogata sotto forma di contributo economico, verrà assegnato al richiedente o ad altra persona di riferimento appartenente al nucleo familiare. L'AC potrà, a propria discrezione, quietanzare direttamente il fornitore dell'utenza nel caso di bollette scadute o ancora da pagare.
2. Salvo i casi in cui il contributo venga liquidato direttamente al fornitore dell'utenza, deve necessariamente esservi corrispondenza tra l'intestatario del Conto corrente indicato in sede di presentazione dell'istanza da parte del Soggetto richiedente e l'intestatario dell'utenze. In alternativa, è sufficiente che l'intestatario del Conto Corrente e l'intestatario delle utenze appartengano allo stesso nucleo familiare come indicato nell'istanza.

Art. 14 – FINANZIAMENTO DELLA MISURA E SCADENZE

1. La misura di cui alle presenti disposizioni operative è strettamente connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 con specifico riferimento al Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73

convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106 e alle disposizioni dell'ordinanza n. 658/2020 del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2. La presente misura è finanziata per un importo complessivo di € 65.233,01. Tale importo potrà essere incrementato o diminuito in relazione al numero delle istanze pervenute su tutte le misure disciplinate dalle presenti disposizioni operative. Qualora il numero di istanze non esaurisse i fondi messi a disposizione su una misura, questi potranno essere utilizzati dalle altre;
3. La decisione di spostare le risorse da una misura alle altre è attuata con determinazione dirigenziale e previo parere favorevole del Sindaco;
4. Qualora le domande pervenute non esaurissero i fondi a disposizione, potrà essere emesso un ulteriore avviso tramite semplice decisione dirigenziale;
5. L'attuazione della misura sarà disposta con apposito provvedimento del Dirigente del Settore Attività educative e sociali.

CAPO IV
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A SOSTENERE
IL PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE

Art. 15 - DEFINIZIONE DI STATO DI BISOGNO

1. Si definisce stato di bisogno per l'erogazione di contributi finalizzati a sostenere il pagamento di canoni di locazione del libero mercato (esclusa gestione SAP - ex ERP) il possesso di una attestazione ISEE inferiore ad € 20.000,00;
2. L'attestazione ISEE da impiegare è quella dell'ISEE-Ordinario. Tale attestazione deve fare riferimento all'intero nucleo familiare ed essere relativa all'anno 2021;
3. Qualora la condizione reddituale e/o di composizione del nucleo familiare fosse stata oggetto di variazioni, così come prevista dalla normativa, potrà essere presentato l'ISEE Corrente;
4. In alternativa a quanto disposto dai precedenti punti, ed esclusivamente nel caso in cui il nucleo familiare non fosse nelle condizioni di produrre un ISEE come sopra definito, potrà essere presentata apposita istanza di presa in carico da parte del servizio sociale comunale, il quale valuterà lo stato di necessità del nucleo familiare relativamente ai bisogni alimentari - a seguito degli effetti economico-sociali generati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 - sulla base dei seguenti parametri:
 - a. La sensibile riduzione del reddito netto disponibile complessivo del nucleo familiare a seguito di almeno uno dei seguenti motivi:
 - i. Perdita del posto di lavoro da parte di almeno uno dei componenti del nucleo familiare con riflessi sul relativo trattamento economico;
 - ii. Riduzione delle ore lavorative o sospensione della prestazione lavorativa da parte di almeno uno dei componenti del nucleo familiare con riflessi sul relativo trattamento economico;
 - iii. Cessazione e/o sensibile riduzione dell'attività professionale autonoma e/o imprenditoriale da parte di uno o più membri del nucleo familiare con riflessi sul reddito;
 - iv. Decesso da parte di uno dei membri del nucleo familiare percettore di reddito o di entrate mensili anche a titolo risarcitorio e/o di indennizzo³;
 - b. La carente disponibilità di reddito disponibile complessivo del nucleo familiare per motivo di disoccupazione e/o carenza di entrate di lunga durata;
 - c. La carente disponibilità finanziaria del nucleo familiare per far fronte ai bisogni alimentari definita dal seguente parametro economico-finanziario: disporre di un saldo attivo sui conti correnti bancari o postali, relativi all'intero nucleo familiare inferiore o uguale:
 - i. Ad € 3.000,00 alla data del 31.12.2020 per nuclei familiari fino a tre persone;
 - ii. Ad € 5.000,00 alla data del 31.12.2020 per nuclei familiari oltre tre persone.
5. Non possono accedere alla presente misura coloro che hanno beneficiato nell'anno 2021 di altre misure comunali, regionali e/o statali aventi ad oggetto il pagamento del canone d'affitto e/o il sostegno alla locazione a qualsiasi titolo.

³ A titolo esemplificativo: pensioni di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni Inail, ecc.

Art. 16 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Possono presentare richiesta gli utenti in stato di bisogno di cui all'art. 3. Per ogni nucleo familiare potrà essere presentata solo una domanda;
2. I richiedenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - a. Essere cittadini italiani residenti nel territorio comunale;
 - b. Essere cittadini di Stati diversi da quello italiano, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune di Legnano, profughi, rifugiati, richiedenti asilo, stranieri con permesso rilasciato nel rispetto delle tipologie previste dalla Legge, 1 dicembre 2018 n. 132 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), apolidi, rimpatriati e comunque appartenere a coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
 - c. Essere persone diverse da quelle indicate nei precedenti punti a) e b), comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarle ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.

Art. 17 – MODALITA' DI ACCESSO, ITER PROCEDURALE E TEMPI

1. Le modalità di accesso, l'istruttoria e i tempi sono disciplinati secondo il criterio della tempestività. A tale scopo l'utente potrà autocertificare il possesso dei requisiti e sulla base di tale dichiarazione il responsabile del procedimento disporrà l'esito dell'istruttoria;
2. L'istanza deve essere presentata su specifica modulistica predisposta dai servizi sociali comunali tramite la quale il richiedente, ai sensi dell'art 46 del DPR 445 del 28/12/2000, dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalle presenti disposizioni operative. A tale istanza dovranno essere necessariamente allegate:
 - d. Copia del Contratto d'affitto relativo all'abitazione del nucleo familiare regolarmente registrato e in corso di esecuzione;
 - e. Copia dei canoni d'affitto quietanzati;
3. I canoni d'affitto devono riferirsi alle mensilità comprese tra il 30.09.2020 e il 31.10.2021;
4. L'iter procedurale sarà svolto sulla base dell'autodichiarazione presentata e della documentazione allegata. L'Amministrazione Comunale procederà successivamente alla verifica delle stesse e, in caso di dichiarazione mendace, provvederà alle segnalazioni d'ufficio e al recupero delle somme ingiustamente erogate;
5. La mancata presentazione degli allegati come descritti all'art. 17 commi 2 e 3 (copia del contratto di affitto e dei canoni d'affitto), darà luogo all'archiviazione dell'istanza. Non è prevista la procedura di soccorso istruttorio vista la necessità di erogare le risorse in tempi celeri;
6. Una volta accertato, sulla base dell'autodichiarazione, il possesso dei requisiti, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'utente riceverà comunicazione:
 - a. Circa l'accesso alla misura o il respingimento della stessa, corredata da motivazione;
 - b. In caso di esito positivo, circa le modalità di attivazione della misura;

7. Al fine di rendere celere il procedimento verranno privilegiati gli strumenti della tecnologia digitale disponibili;
8. Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente secondo la seguente modalità:
 - a. In via telematica compilando l'apposito format presente sul sito istituzionale del Comune.
 - b. i richiedenti dovranno autenticarsi attraverso Codice Fiscale;
9. Deroghe a quanto previsto dal punto 8 possono essere concesse dal Dirigente Responsabile per comprovate esigenze e necessità;
10. L'erogazione della misura avviene tramite procedura di avviso pubblico e stesura di una graduatoria sulla base dei criteri di cui all'art. 18 sino ad esaurimento delle risorse disponibili. L'avvio e la chiusura dell'avviso pubblico saranno determinate dal Dirigente Responsabile d'intesa col Sindaco. Qualora le risorse disponibili non venissero esaurite in esito alla prima procedura, l'Ufficio preposto, sentito il Sindaco, potrà procedere con ulteriori procedure.

Art. 18 – CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI BUONI SPESA

1. Il beneficio verrà assegnato sulla base della specifica graduatoria che verrà ordinata con riferimento all'ISEE dichiarato;
2. L'ordinamento della graduatoria avverrà in ordine crescente;
3. Per gli utenti di cui all'art. 3.4 l'assegnazione del beneficio avverrà previa relazione dell'assistente sociale di riferimento che effettuerà una proposta di attribuzione del beneficio tenendo conto dei parametri di cui al comma 4 e della condizione di bisogno del nucleo familiare;
4. L'entità della misura per ogni nucleo familiare richiedente è determinata sulla base della seguente tabella in relazione alle fasce ISEE:

Fascia	Isee da €	Isee a €	Importo massimo del contributo
A	0,00	8.000,00	€ 3.000,00
B	8.000,01	11.000,00	€ 2.500,00
C	11.000,01	15.000,00	€ 2.000,00
D	15.000,01	18.000,00	€ 1.500,00
E	18.000,01	19.999,99	€ 1.000,00

5. L'importo erogato non potrà comunque essere superiore al valore dei canoni d'affitto rendicontati e/o rendicontabili.

Art. 19 - ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONI

1. L'importo della misura attivata, erogata sotto forma di contributo economico, verrà assegnato al richiedente o ad altra persona di riferimento appartenente al nucleo familiare. L'AC potrà, a propria discrezione, quietanzare direttamente il locatore in caso di canoni d'affitto scaduti o ancora da pagare. In quest'ultimo caso è necessario che vi sia corrispondenza tra l'intestatario del conto corrente ed il locatore dell'immobile;
2. Salvo i casi in cui il contributo venga liquidato direttamente al locatore, deve necessariamente esservi corrispondenza tra l'intestatario del Conto corrente indicato in sede di presentazione dell'istanza da parte del Soggetto richiedente e l'intestatario del contratto di locazione. In alternativa, è sufficiente che l'intestatario del Conto Corrente e l'intestatario del contratto di locazione appartengano allo stesso nucleo familiare come indicato nell'istanza.

Art. 20 – FINANZIAMENTO DELLA MISURA E SCADENZE

1. La misura di cui alle presenti disposizioni operative è strettamente connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 con specifico riferimento al Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 10 e alle disposizioni dell'ordinanza n. 658/2020 del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2. La presente misura è finanziata per un importo complessivo di € 80.000,00. Tale importo potrà essere incrementato o diminuito in relazione al numero delle istanze pervenute su tutte le misure disciplinate dalle presenti disposizioni operative. Qualora il numero di istanze non esaurisse i fondi messi a disposizione su una misura, questi potranno essere utilizzati dalle altre;
3. La decisione di spostare le risorse da una misura alle altre è attuata con determinazione dirigenziale e previo parere favorevole del Sindaco;
4. Qualora le domande pervenute non esaurissero i fondi a disposizione, potrà essere emesso un ulteriore avviso tramite semplice decisione dirigenziale;
5. L'attuazione della misura sarà disposta con apposito provvedimento del Dirigente del Settore Attività educative e sociali.